



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Dall'abrogazione della tariffa professionale ai parametri

Onorari per l'attività professionale diritti e doveri

Angelo Di Leva

20 settembre 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'abrogazione delle Tariffe Professionali

Le novità introdotte dal D.M. 140/2012
I parametri di quantificazione giudiziaria degli
onorari per l'opera professionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili

D.L. 24 gennaio 2012 n.1

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27 (liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali.

Il successivo D.M. 20 luglio 2012, n.140/2012, in vigore dal 23 agosto 2012 ha fissato i così detti “Parametri” per la liquidazione, da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi degli iscritti ad alcune professioni ordinistiche.

ARTICOLO 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (liberalizzazioni) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

ARTICOLO 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (liberalizzazioni) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Il preventivo

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, **fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è **previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.(modificato dall'**articolo 1, comma 150, della legge 124/2017**)

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le professioni oggetto dell'abolizione delle Tariffe professionali

- Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
- Avvocati
- Notai
- Agrotecnici
- Architetti
- Pianificatori
- Paesaggisti
- Biologi
- Chimici
- Agronomi
- Forestali
- Geometri
- Geologi
- Periti agrari
- Periti industriali
- Ingegneri

Il mandato professionale

Tale documento contrariamente a quanto spesso si crede non è facoltativo ma obbligatorio dalle norme del Codice civile e dalle norme indicate nel Codice deontologico emanato dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Il mandato professionale può contenere o meno il preventivo.

Entrambi i documenti o l'unico documento unitario deve essere sottoscritto per accettazione dal Cliente.

Si consiglia, se possibile, di attribuire data certa al mandato professionale (o lettera d'incarico) poiché è capitato che sia stata contestata la decorrenza del mandato.

Le formule di mandato predisposte dal C.N.D.C.E.C.

Il CNDCEC ha predisposto in apposita pagina web:

<http://www.mandatoprofessionale.it/> nella quale sono pubblicate, a disposizione di tutti gli iscritti, che potranno effettuare il download e modificarle a proprio uso, le formule dei più frequenti incarichi professionali.

- Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
- Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE
- Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi.

Tali mandati comprendo anche interessanti statuizioni in ordine alla normativa sulla Privacy e sull'antiriciclaggio che spesso vengono dimenticati e sottovalutati nella formulazione dei mandati.

Il Preventivo scritto e accettato

Il CNDCEC si è espresso su tale tema posto a carico degli iscritti dalla Legge sulla concorrenza (art.1, c.150, Legge 124/2017) che novellava il contenuto del comma 4 dell'art.9 del Decreto Legge n.1/2012 stabilendo che

“...In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...).

Come formulare un preventivo scritto

Non esiste alcun metodo predeterminato a tale scopo.

Solamente per esposizione potremmo ipotizzare alcune metodologie di formazione del documento utile alla formazione del preventivo professionale:

- 1) Tariffa di studio, ovvero una tariffa formulata dal singolo Commercialista indicando il proprio onorario per ogni singola prestazione;
- 2) Tariffa di studio ancorché indicante le stesse previsioni delle precedente tariffa professionale,
- 3) Indicazione dell'onorario a tempo previsto per i Commercialisti, per i collaboratori o i dipendenti dello studio professionale;
- 4) Compenso annuale forfettario.

Naturalmente in caso di nuovi incarichi non previsti dal preventivo (e conseguentemente dal mandato professionale) occorrerà rimettere i due documenti con le stesse regole evidenziate.

La mancanza del mandato e del preventivo fa venir meno il diritto agli onorari?

Fatto salvo il rischio di sanzioni deontologiche e di Legge gli onorari per l'opera prestata sono comunque dovuti ma al Commercialista non resterà che adire le vie legali per ottenere il riconoscimento delle competenze per l'opera prestata.

Naturalmente non avendo onorari accettati e quindi “preconcordati” con il cliente per la determinazione giudiziaria occorrerà necessariamente fare riferimento ai così detti “Parametri” previsti dal D.M. 140/2012, che di seguito si andrà a commentare.

Conseguenze pratiche del ricorso al Giudice senza il preventivo accettato

L'art.1 c.6 del D.M. 140/2012 dispone quanto segue:

*L'assenza di prova del preventivo di massima previsto dall'art.9, comma 4, terzo periodo, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, costituisce elemento di valutazione **negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.*

Ulteriori conseguenze dalla mancanza del mandato e del preventivo sottoscritti dal cliente

- 1) Apertura di un procedimento disciplinare presso il Consiglio dell'Ordine che potrebbe irrogare la pena della censura per la prima violazione e con il rischio di ulteriori sanzioni per le violazioni successive.
- 2) L'impossibilità di ottenere la proroga delle scadenze nell'ipotesi di malattia o infortunio.
- 3) L'impossibilità di ottenere il così detto «Equo compenso» in presenza di rapporti con i clienti «forti» (banche, assicurazioni ed enti pubblici)

Conseguenze della mancanza del mandato professionale e del preventivo scritto

La mancata stipula del mandato professionale è prevista e sanzionata dall'art.25 del Codice deontologico (dunque rileva solo sotto il profilo disciplinare), mentre la mancata redazione in forma scritta del preventivo, oltre che dallo stesso art.25 del Codice deontologico comporta anche una violazione di Legge per mancata osservanza del comma 4 del D.L. n.1/2012.

Equo compenso

Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali è stato approvato il 12 aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023.

Prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali con riferimento al D.M. 140 2012.

La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:

- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.

Ulteriori garanzie

In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali.

In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento

sono nulle:

le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata,

i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese

che garantiscano committente vantaggi sproporzionati

termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Tempo massimo per i pagamenti

Il termine massimo di pagamento non può essere superiore a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Per poter far valere il proprio diritto di credito relativo al compenso, il professionista può agire in via monitoria art. 633 e ss. c.p.c e con i rimedi previsto dall'art. 14 dlgs n. 150/2022.

Il parere di congruità dell'ordine o del collegio professionale sul compenso o sugli onorari costituisce titolo esecutivo se il debitore non si oppone entro 40 giorni.

Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso può essere proposto sia dal professionista che dagli ordini che possono proporre anche class action comuni

Termini di prescrizione degli onorari

- **il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescrivono in 10 anni :**
- **il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente**
- **il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non più dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore.**

DIFFERENZE TRA TARIFFA PROFESSIONALE ABROGATA E PARAMETRI

E' stata semplificata la struttura delle disposizioni specifiche senza però riuscire a comprendere ne la numerosità delle prestazioni professionali e neppure l'impegno che tali attività comportano nello svolgimento pratico, con il risultato che alcune prestazioni presentano onorari insignificanti ed altre onorari oltre ogni logica;

Non vengono previsti: rimborsi spese, indennità , onorari specifici, onorari gradualmente e onorari a tempo;

Sono state ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti i parametri rispetto a 29 tipologie di attività previste nella tariffa professionale abrogata;

Sono stati ridotti i criteri per la determinazione del valore della pratica lasciando ampio margine di valutazione e discrezionalità nell'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo);

La tecnica utilizzata per i riquadri non è omogenea e presenta diverse discrepanze.

Art.15 Tipologia d'attività

Art. 15 - Tipologia di attività.

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;^[L]_[SEP]
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art.1 c.1 Il criterio analogico

Quando gli onorari non siano stati preconcordati e non possano essere determinati secondo una specifica disposizione, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.140/2012 “Parametri” è espressamente indicato: “...*L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso...*”, conseguentemente in caso di assenza di una specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali non sono previsti onorari specifici determinati analiticamente.

L'estensione dell'applicazione del criterio interpretativo analogico, attuata con il richiamo delle altre tariffe professionali, consente di risolvere indirettamente taluni casi in cui la determinazione dei compensi era di difficile soluzione, quali ad esempio:

Art.1 c.1 alcuni riferimenti per analogia

RIFERIMENTO ANALOGICO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PARAMETRI CONSULENTI DEL LAVORO	CONTABILITA' DEL PERSONALE
PARAMETRI AVVOCATI	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIE
PARAMETRI AVVOCATI	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
PARAMETRI AVVOCATI	COMPONIMENTI AMICHEVOLI
CTU	ARTT. 49-57 DEL DPR 115/2002 E DAL DM 182/2002 (DM DEL 30 MAGGIO 2002 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 182 DEL 5/8/2002).
CAMERA ARBITRALE	ARBITRATI
PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI	SISTEMAZIONI TRA EREDI
PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI	SISTEMAZIONI PATRIMONIALI
PARAMETRI AVVOCATI O NOTAI	SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI

Art.16 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

- a) «professionista iscritto negli albi dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
- b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
- c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
 - 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
 - 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

Art.16 continua

e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17 Parametri generali

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art.18 c.1 Maggiorazioni

Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art.18 c.2 Riduzioni

Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art.19 Amministrazione e custodia

Art. 19 Amministrazione e custodia

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 1 della tabella C [art. 19]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
- b) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- c) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Art.19 Commento

Onorario per alcune attività quali:

- amministrazione di aziende
- custodia di aziende

si ritiene che le attività non espressamente indicate quali l'amministrazione e/o custodia di altri beni possano trovare ugualmente riferimento a questo articolo per il criterio di analogia indicato dal comma 1 dell'art.1 del D.M. 140/2012.

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dagli art.28 e 29 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

- amministrazione di immobili
- amministrazioni d'azienda
- amministrazione di valori mobiliari
- amministrazione di beni mobili
- conservazione di aziende
- conservazione di beni

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività così come indicato dall'art.16



Art.20 Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 2 della tabella C [art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

- fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

- sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

- oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%

sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Art.20 Commento

Regolamenta gli onorari previsti per:
attività di liquidazione e per il realizzo delle attività aziendali, l'estinzione delle passività e il riparto agli aventi diritto.

Attività di liquidatore nell'ambito dell'accordo di cessione dei beni ai creditori
ex art. 1977 del codice civile

Attività di liquidatore su nomina del Tribunale (ex art. 2275 del codice civile per le società semplici, ex art. 2309 del codice civile per le società in nome collettivo ed ex art. 2487 del codice civile per le società di capitali)

Non si ritiene applicabile al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (al quale si applica il DM 25.1.2012, n. 30).

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 30 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

l'assistenza, senza assunzione della carica, al liquidatore
l'incarico non giunto a compimento con la fine della liquidazione
le ulteriori prestazioni rese non direttamente finalizzate alla liquidazione quali
l'assistenza all'imprenditore e l'assegnazione di beni, quali ad esempio la redazione di inventari e bilanci straordinari.

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dell' attivo realizzato e delle passività accertate così come indicato dall'art.16.

Art.21 Valutazioni, perizie e pareri

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o regolamenti è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 3 della tabella C [art. 21]

Sul valore della perizia o della valutazione

fino a euro	1.000.000	da
0,80% 1%		
per il di più fino a euro	3.000.000	da 0,50% a 0,70%
per il di più oltre a euro	3.000.000	da 0,025% a 0,05%

Art.21 commento

Regolamenta gli onorari previsti per l'attività di valutazioni, perizie e pareri.

Tra le quali:

Perizie

Pareri motivati

Consulenze tecniche di parte

Valutazioni d'azienda e rami d'azienda

Valutazione singoli beni o diritti

Valutazioni patrimoni

Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate

Perizia di stima ex art. 2465 del codice civile

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 31 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

Relazioni di cui all'at.2343-2465-2473-2501 sexies Codice civile

Il valore della pratica, per la valutazione di aziende o di rami di azienda e per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, è costituito dal valore determinato dalla valutazione o perizia.

Art.22 Revisioni contabili

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 4 della tabella C [art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
 - b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%;
- sull'ammontare delle passività: dallo 0,050% allo 0,075%.

Art.22 Commento

L'art.22 è riferito all'attività di:

Revisione contabile

Riordino della contabilità

Accertamento attendibilità bilanci

Accertamento della rendicontazione finalizzata all'erogazione contributi pubblici

Ispezioni amministrative e contabili

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dall'art. 32 e l'onorario veniva determinato sulla base dell'impegno orario.

La nuova previsione invece determina gli onorari con riferimento ai componenti positivi di reddito lordi, alle attività e alle passività come indicato all'art.16.

Si suggerisce in caso di revisione legale di società di chiedere che sia l'assemblea all'atto dell'attribuzione d'incarico che fissi il compenso annuale.

Art.23 c.1 Tenuta della contabilità ordinaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5.1 della tabella C [art. 23]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

Art.23 c.2 tenuta della contabilità semplificata

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 5.2 della tabella C [art. 23]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a euro 50.000,00 dal 3% al 4%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dall'1% al 2%
oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5%

Art.23 c.1 e c.2 commento

Attengono agli onorari relativi a:

Impianto della contabilità ordinaria

Tenuta della contabilità ordinaria con i relativi controlli

Fornitura periodica di situazioni contabili per il cliente

Tenuta contabilità semplificata

Incontri con il cliente o con terzi per l'esame e le analisi delle situazioni contabili in corso d'anno.

Non viene previsto alcun compenso per le situazioni contabili infrannuali e per l'impianto e l'organizzazione della contabilità.

Va attentamente osservato che per i compensi riguardanti la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata assume grande rilevanza l'ammontare dei componenti positivi di reddito lordi come definiti dall'art.16;

Non è previsto alcun compenso per la redazione dell'inventario, per la tenuta del libro beni ammortizzabili, per gli incontri periodici con i clienti sia presso lo studio o presso il cliente e per tutte le prestazioni connesse alla tenuta della contabilità.

Nell'abrogata tariffa professionale queste attività erano previste dall'art.33 e gli onorari erano parametrati al numero delle registrazioni effettuate.

Art.24 Formazione del bilancio

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 6 della tabella C [art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Art.24 Commento

Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo o meno di nota integrativa,
relazione sulla gestione e altre relazioni, rendiconti finanziari, verbali
Bilancio in corso d'anno con o senza relazione circa l'andamento dell'esercizio
Bilancio straordinario per varie tipologie di delibere
Bilancio consolidato
Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per perizia di stima
Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per dichiarazione dei redditi
L'attivo sul quale applicare le percentuali previste dai parametri è quello indicato dall'art.16

Rientrano in tale previsione anche l'attività relative al bilancio delle società di capitali, delle società delle persone e delle imprese individuali.

Sono esclusi da tale onorario gli incontri con il cliente, la valutazioni e la acquisizioni di altri dati e informazioni per la predisposizione puntuale del bilancio.

Nell'abrogata tariffa professionale tali addebiti erano regolati dall'art.34.

Art.25 c.1 Operazioni societarie liquidazioni, costituzioni, variazioni, trasformazioni

Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 7.1 della tabella C [art. 25]

sul capitale sottoscritto:

- a) fino ad € 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
- b) per il di più fino ad € 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
- c) per il di più oltre € 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Art.25 c.1 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Costituzione di società, enti e associazioni

Consulenza riguardante la scelta del tipo di società da costituire ed i relativi confronti civilistici e fiscali

Assistenza e consulenza per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Variazione dello statuto sociale

Trasformazione di società

Il valore della pratica è determinato in funzione del capitale sottoscritto.

Art.25 c.2 Operazioni societarie fusioni-scissioni e altre operazioni straordinarie

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 7.2 della tabella C [art. 25]

sul totale delle attività:

- a) fino ad € 4.000.000 dall'1% all'1,50%
- b) oltre € 4.000.000 dallo 0,50% all'1%

Art.25 c.2 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 2 attengono agli onorari per gli incarichi per le prestazioni straordinarie quali:

Liquidazioni

Fusioni

Scissioni

Altre operazioni straordinarie

Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Consulenza contabile inerente la trasformazione

Scissione parziale

Consulenza contabile inerente la scissione parziale

Art. 25 c.1 e c.2 aspetti comuni

Nelle previsioni del compenso sono già previsti:

Assistenza per i rapporti con il notaio

Intervento in atto pubblico

Predisposizione libri sociali e registri contabili

Per le attività tanto del comma 1 quanto del comma 2 la differenziazione delle percentuali minime e massime consente di determinare compensi che tengano conto delle effettive prestazioni rese e dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.

La determinazione del compenso per la relazione di stima ex art. 2343 del codice civile è regolata dall'art. 21 del D.M. 140/2012.

Nell'abrogata Tariffa professionale tali attività erano previste dall'art.40.

Art.26 c.1 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.1 della tabella C [art. 26]

sul corrispettivo pattuito:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
- a) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.1 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di consulenza e assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, preliminari, atti, scritture private, tra i quali:

Compravendita in genere di beni mobili, immobili, cessione azienda e/o di beni singoli, cessione quote di società, locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili, comodato, deposito, appalto, trasporto, mandato, agenzia, leasing, franchising, factoring.

Formulazione di parere in ordine alla stesura del contratto
Ricerca contraente, consulenza ed assistenza alla trattativa,

L'articolo dell'abrogata Tariffa Professionale era il 45 comma 1 che tuttavia prevedeva, contrariamente ai parametri, anche le prestazioni di durata ultra annuale con la maggiorazione del 100%.

Il valore della pratica è con riferimento al corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate al cessionario.

Art.26 c.2 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.2 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni riguardanti:

- contratti di mutuo
- contratti di finanziamento
- contributi a fondo perduto

L'articolo della precedente Tariffa Professionale era il 45 comma 5.

Il valore della pratica è con riferimento all'importo del capitale mutuato o erogato.

Nel caso di finanziamenti o contributi il valore degli stessi.

Art.26 c.3 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26]

sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

- a) fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
- b) oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.3 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 3 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Analisi di bilancio, analisi aziendali strategiche

Analisi indici operativi, finanziari, legati alla crisi d'impresa

Consulenza economico-finanziaria

Consulenza su software e prodotti informatici legati alla ottimizzazione aziendale

Formulazione di parere in ordine alla situazione finanziaria di persone fisiche e/o enti

Assistenza e consulenza per la stesura di piano finanziario

Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di risanamento

Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di ristrutturazione del debito

Consulenza, assistenza nella predisposizione di business plan

Consulenza, assistenza nella predisposizione di piani industriali

Consulenza per indici, flussi, redditività

Consulenza, assistenza per l'analisi dei costi industriali

Consulenza, assistenza continuativa aziendale, societaria

Gli articoli della abrogata tariffa professionale erano il 53,54 e 55

Art.27 Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo pre concorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per le ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Riquadro 9 della tabella C [art. 27]

sul totale delle passività:

- a) fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
- b) oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Art.27 commento

La previsione dell'art.27 attiene al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Assistenza al debitore nel periodo pre concorsuale, controllo e analisi dei bilanci
Controllo posizioni economico- finanziarie in corso con formazione delle relative situazioni.

Analisi critica della situazione economico, patrimoniale, finanziaria con redazione di diverse possibilità di accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento

Consulenza per individuare la soluzione più adatta

Procedura di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria, stesura del piano concordatario

Istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.

Attività relative alla formazione della proposta di ristrutturazione del debito art.182

Attività propedeutiche alla formazione del piano di risanamento attestato art. 67

La valorizzazione é determinabile dal totale delle passività accertate.

Si ricorda che per tutte le altre attività (attestazione del piano e perizie di supporto al piano) deve essere applicato l'art. 21 del DM 140/2012 e che, ai sensi del comma 2, in caso di esito negativo della procedura il compenso dovrà essere ridotto fino alla metà.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 44.

Art. 28 c.1 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.1 della tabella C [art. 28, comma 1]

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
Dichiarazione IRAP	euro 200
Dichiarazione IVA	euro 250
Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
Dichiarazione di successione	euro 350
Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
Invio telematico	euro 20

Art. 28 c.1 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni relativi agli adempimenti dichiarativi e la loro valorizzazione è piuttosto chiara e comprende tutte le dichiarazioni fiscali annuali o periodiche, tutte le istanze e comunicazioni, l'invio telematico.

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 47.

Occorre precisare che non è previsto alcun riferimento ai diversi valori di riferimento per determinare il valore della pratica.

Il compenso è identico che si tratti di un volume d'affari di milioni di euro o di poche centinaia di migliaia di euro.

L'unica possibilità di commisurare l'impegno profuso e le responsabilità per le diverse tipologie di valori è quella di applicare la maggiorazioni o le riduzioni di cui all' art.18

Art.28 c.2 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.2 della tabella C [art. 28, comma 2]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Art.28 c.2 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni svolte per la predisposizione di ricorsi e altri atti alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali e alla funzione di rappresentanza in giudizio; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà

- Istanze di rateazione
- Istanza di rimborso o compensazione IVA trimestrale
- Istanza di accertamento con adesione
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
- Appello/controricorso alla Commissione Tributaria Regionale
- Memorie su ricorsi, controricorsi e appelli
- Rappresentanza tributaria con interventi personali presso gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, gli uffici della riscossione per udienze, contraddittori, accessi, ispezioni, verifiche, perquisizioni, sequestri, convocazioni, interrogatori

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 48 secondo comma.



Art.28 c.3 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.3 della tabella C [art. 28, comma 3]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Art.28 c.3 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 3 si riferiscono alla consulenza tributaria resa al cliente per l'esame, studio e formulazione di un parere in merito a comportamenti da assumere per mantenere una corretta condotta fiscale o in caso di verifiche o accertamenti in merito alla più conveniente strategia da adottare in fase di pre contenzioso o di contenzioso;

Consulenza per l'esame, lo studio e la formulazione di pareri in merito a:

Corretti comportamenti da assumere in determinate fattispecie fiscali

Definizione della più conveniente strategia fiscale da adottare in fase di verifica, di accertamento, di precontenzioso, di contenzioso

Consulenza finalizzata a determinare l'impatto tributario puntuale o proiettato nel tempo di singole operazioni

Consulenza finalizzata a individuare e proporre alternative soluzioni di *tax planning* su singole operazioni o in generale sulla situazione reddituale e sul conseguente carico fiscale del contribuente.

In caso di prestazioni di sola consulenza finalizzata a determinare il carico tributario per specifiche operazioni o l'individuazione di soluzioni di *tax planning* tra loro alternative il valore della pratica è definito dalle imposte che sono o sarebbero dovute; nel caso si trattasse di imposte o tasse ricorrenti, è opportuno riferirsi a quelle stimate e dovute per ogni annualità

L'articolo dell'abrogata tariffa professionale era il 47, terzo comma, lettera f).

Art.29 Sindaco di società

Art. 29 Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Riquadro 11 della tabella C [art. 29]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività :

- a) fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- b) per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- c) per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- d) per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- e) per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Art.29 commento

Le previsioni dell'art.29 si riferiscono attiene al calcolo degli onorari per l'incarico di sindaco effettivo per il controllo della legalità e sull'amministrazione della società come disciplinata dall'art.2397 e seguenti del codice civile, nonché dall'art.2477, con riferimento alle società a responsabilità limitata.

Si rammenta che in caso di incarico congiunto sindaco-revisore il seguente articolo dispone solamente per l'onorario della funzione sindacale mentre per quello riguardante la revisione legale dei conti occorre necessariamente riferirsi alle previsioni dell'art.22.

Non viene determinato il compenso nel caso di società soggette all'obbligo del bilancio consolidato.

Si consiglia di consegnare alla società un preventivo affinché sia l'assemblea a determinare gli onorari annuali per la carica tenendo ben presente che l'art.29 non prevede alcun onorario per la partecipazione alle riunioni societarie.

In caso di nomina o cessazione in corso d'anno occorre determinare, mediante riferimento al criterio analogico di cui all'art.1 comma 1 del D.M.140/2012 al calcolo dell'attività effettivamente svolta, e nel caso in cui non ci siano ancora i valori di riferimento determinare il calcolo sui valori dell'anno precedente.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 37.

Liquidazione delle parcelle da parte dell'Ordine

In caso di mancanza del preventivo scritto e accettato dal cliente per le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del D.M. 140/2012) il Consiglio dell'Ordine può liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata;

Per quelle terminate dal 23 agosto 2012 il Consiglio dell'Ordine potrà fornire il proprio parere sulla base del D.M. 140/2012 Parametri.



Liquidazione delle parcelle con onorari preconcordati da parte dell'Ordine

In caso di presenza del preventivo scritto e accettato dal cliente il Consiglio dell'Ordine prenderà atto ma non potrà entrare nel merito così come indicato dal

Il Pronto Ordini 201/2012 del 5 settembre 2012 che indica quanto segue:

“...In presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare l'accettazione del cliente) dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato in merito. Qualora, invece, non sussista alcuna documentazione dalla quale risultino gli oneri preconcordati, il Consiglio dell'Ordine si troverà nell'impossibilità di esprimere il proprio parere...”.

L'art.2233 del Codice Civile

La relazione illustrativa del DM 140/2012, richiama la norma speciale dell'art. 1, comma 5, del DL 1/2012 che recita “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, escluda “implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione di sentire l'associazione professionale cui si riferisce l'art. 2233 c.c.” ma ***Poiché la struttura dell'art. 2233 del codice civile rimane inalterata, in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe, il compenso è determinato dal giudice, sentito il parere dell'Ordine professionale.***

Al Consiglio dell'Ordine spetta di rilasciare il parere che è totalmente diverso rispetto al parere di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in vigore della tariffa professionale.

Con l'abrogazione della tariffa professionale è venuta meno la funzione della liquidazione del Consiglio dell'Ordine, che rappresentava lo strumento mediante il quale era espressa una valutazione tecnica sulla correttezza degli onorari applicati, conseguentemente il nuovo parere del Consiglio dell'Ordine non sarà più un parere di conformità (sulla corretta applicazione della tariffa professionale) ma semplicemente che l'attività svolta può essere quantificata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 140/2012.

Come ottenere il parere sugli onorari da parte del Consiglio dell'Ordine

Presentazione della domanda di liquidazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo di apposita modulistica e versamento del diritto previsto;
Esame e liquidazione della parcella da parte di una Commissione Liquidazione parcelle;

Delibera della liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine;
Emissione del certificato di liquidazione

Il certificato di liquidazione potrà essere utilizzato per chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 636 del codice di procedura civile.

CONGIUNTAMENTE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE OCCORRERA' INOLTRE PREDISPORRE UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE CONTENGA:

valore e natura della pratica

durata dell'incarico, descrizione dello svolgimento della pratica, importanza, difficoltà, complessità della pratica, condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente, impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, pregio dell'opera prestata.